

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 16 AGOSTO 2022

n. 90 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 13

“XI legislatura - 10° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 5

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 14

“Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica” 12

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 15

“Istituzione della Fondazione Tito Schipa” 21

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 16

“Istituzione delle Aziende ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce” 25

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 17

“Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale” 26

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 18

“Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali” 29

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 19

“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e disposizioni in materia di Cooperative di autocostruzione” 35

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 20

“Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)” 37

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2022, n. 8

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)” 45

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2022, n. 9

“Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”..... 47

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 13

“XI legislatura - 10° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 5.676,42, derivante dalla sentenza dell’ufficio del Giudice di pace di San Giovanni Rotondo n. 99/2022. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante la seguente imputazione sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022: per gli interessi legali, pari ad euro 28,18, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese procedurali e legali, pari ad euro 1.818,24, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”; per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 3.830,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”;
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 7.084,02, inerenti al pagamento di compensi e delle spese liquidate in sentenza in esecuzione delle pronunce di seguito indicate: esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 4913/2020 del 4 agosto 2020, pagamento compenso, per il complessivo importo di euro 3.515,78, per l’attività di verifica svolta nel giudizio rubricato al n. reg. ric. 07563/2012 dal dottor Vincenzo Capobianco in qualità di Direttore Regionale della Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio; esecuzione sentenza esecutiva TAR Puglia Bari Sezione prima, n. 26 del 10 gennaio 2020, pagamento spese di giudizio liquidate dal Tribunale, pari ad euro 3.568,24. Al finanziamento della spesa dei cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma

- 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 712,01, derivante dalla sentenza n. 1057/2022 del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, G.O. Valerio Secli, nella causa civile iscritta al n. 800/2021 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo, servizio coordinamento Puglia meridionale, e M.S.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 2.581,98, derivante dalla sentenza n. 950/2022 del 13 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Trani, sezione civile, G.O. Nicola Milillo, nella causa civile iscritta al n. 2715/2020 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo, Bari, e C.P.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 627,00, derivante dalla sentenza n. 2036/2021 del 14 settembre 2021 emessa dal Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, G.O. Antonio Attanasio, nella causa civile iscritta al n. 602/2019 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo, servizio coordinamento Puglia meridionale e Z.P.S. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 2.681,67, derivante dal decreto ingiuntivo n. 808/2022, r.g. 1292/2022, del Giudice di pace di Bari del 14 marzo 2022, notificato il 29 marzo 2022. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede mediante imputazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022, come segue: euro 2.184,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; euro 3,07 alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo U0001315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 494,60 alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo U0001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 142.057,34, di cui euro 113.483,25 a titolo di differenze retributive ed euro 28.574,09 per interessi legali, derivante dalla sentenza n. 1288/2022 del Tribunale di Bari, sezione lavoro, in favore dei dipendenti omissis e altri diciannove. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede mediante imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, come segue: euro 113.483,25 per la sola sorte capitale, in favore di Omissis, alla missione 1, programma 10, titolo 1, p.d.c.f. 1.01.01.01.001, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"; euro 28.574,09 per gli interessi legali maturati, in favore di omissis, alla missione 1, programma 10, titolo 1, p.d.c.f. 1.03.02.99.002, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi

- processi di legge". Si fa riserva di richiedere ai ricorrenti la ripetizione delle somme eventualmente liquidate in caso di esito favorevole all'Amministrazione regionale del giudizio di secondo grado;
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 149.449,30, di cui euro 119.350,53 a titolo di differenze retributive ed euro 30.098,77 per interessi legali, derivante dalla sentenza n. 1289/2022 del Tribunale di Bari, sezione lavoro, in favore dei dipendenti omissis e altri diciannove. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede mediante imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, come segue: euro 119.350,53 per la sola sorte capitale in favore di omissis, alla missione 1, programma 10, titolo 1, p.d.c.f. 1.01.01.01.001, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"; euro 30.098,77 per gli interessi legali maturati in favore di Omissis, alla missione 1, programma 10, titolo 1, p.d.c.f. 1.03.02.99.002, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge". Si fa riserva di richiedere ai ricorrenti la ripetizione delle somme eventualmente liquidate in caso di esito favorevole all'Amministrazione regionale del giudizio di secondo grado;
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 2.161,51, scaturito dalla sentenza n. 1061 del 28 giugno 2022 emessa dal TAR di Lecce, sezione III, r.g. 76/2022, in favore dell'avvocato A.P.G. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede mediante imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, come segue: euro 539,33 alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 121065 "Spesa per pagamento somme indennità compensativa (L.R. 29/82 e Reg. CEE 2328/91) a seguito di ordinanze pretorili; euro 1.622,18 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 4.494,61, derivante dalla sentenza dell'ufficio del Giudice di pace di Rodi Garganico n. 58/2022. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede mediante imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, come segue: euro 25,19 per gli interessi legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 1.584,12 per le spese procedurali e legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"; per la sorte capitale, con variazione in diminuzione di euro 2.885,30 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090".

Art. 2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k):
- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 10 mila per fronteggiare il pagamento del canone relativo al quarto trimestre 2021 della fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa, con noleggio dei servizi connessi, della durata complessiva di sessanta mesi, regolarmente eseguita dalla ditta Olivetti S.p.A. conformemente all'ordinativo n. 3736093 del 22 giugno 2017 della CIG 7202921671, per la quale con atto dirigenziale n. 229 del 23 febbraio 2021 è stata erroneamente impegnata una spesa insufficiente.

Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), dovuta a titolo di sorte capitale, si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3500 "Spese per il noleggio di server, postazioni di lavoro, periferiche e altri apparati informatici";

- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 21.095,01, compresi di oneri di legge, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocato esterno per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 2098/12/GA, dgr 1538/2013, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per euro 2.500,00; n. 1163/12/GA, dgr 1840/2013, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per euro 2.500,00; n. 534/12/GA, dgr 1539/2013, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per euro 2.500,00; n. 1176/13/GA, dgr 1703/2015, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per euro 4.282,20; n. 1175/13/GA, dgr 1703/2015, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per euro 1.998,36; n. 1162/13/GA, dgr 1541/2013, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per euro 1.462,89; n. 533/13/GA, dgr 1500/2013, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per 1.462,89; n. 1165/12/GA, dgr 1546/2013, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per 1.462,89; n. 1166/12/GA, dgr 1545/2013, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per euro 1.462,89; n. 1167/12/GA, dgr 1543/2013, Tribunale di Bari, sezione lavoro, per euro 1.462,89. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" del bilancio di esercizio in corso;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 50.845,87 derivante da spese per servizio di somministrazione pasti e per utilizzo degli alloggi ai volontari e ai funzionari regionali da parte del distaccamento aeronautico Jacotenente di Vico del Gargano (FG), relative al periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 11, programma 01, titolo 01, macroaggregato 04, capitolo U0531082 "Spese per l'organizzazione, le attività e gli interventi del Servizio di Protezione Civile L.R. 39/95 e L.R. 18/2000. Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali";
- d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 108.659,47, di seguito indicati: contenziosi n. 3159/03/TO, ricorrente M.V., sentenza n. 11054/2013 del Tribunale di Bari depositata il 27 gennaio 2014 e n. 3282/04/TO, ricorrente Z.J., sentenza n. 1328/2014 del Tribunale di Bari depositata il 13 marzo 2014, relativi a compensi professionali a favore del dipendente con codice RP 287393, dell'importo complessivo di euro 1.979,20, di cui euro 1.494,94 per compenso al netto degli oneri riflessi, euro 357,19 per oneri riflessi ed euro 127,07 per IRAP; contenziosi n. 1940/05/DL, ricorrente A.C.I. e altri, sentenza n. 2494/2014 del Tribunale di Bari pubblicata il 21 gennaio 2014 e n. 179 e 178/06/DL, ricorrente MA.BAR. e altri, Punta Perotti, sentenze n. 4424/2014 e n. 4422/2014 del Tribunale di Bari depositate il 2 ottobre 2014, relativi a compensi professionali in favore del dipendente con codice RP 289176, dell'importo complessivo di euro 106.680,27, di cui euro 80.578,48 per compenso al netto degli oneri riflessi, euro 19.252,62 per oneri riflessi ed euro 6.849,17 per IRAP. I debiti fuori bilancio sopra indicati ineriscono a compensi professionali da corrispondere a due ex legali interni dell'Avvocatura Regionale che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento regionale n. 2/2010, come interpretato con deliberazione della Giunta regionale n. 1715 del primo agosto 2014, per l'attività defensionale svolta sulla base di incarichi conferiti prima dell'istituzione dell'Avvocatura, in assenza di impegno di spesa, e conclusi nel 2014 con esito favorevole alla Regione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede utilizzando le risorse disponibili nel bilancio del corrente esercizio finanziario, abbinate ai capitoli di seguito indicati, con la seguente imputazione: euro 82.073,42 alla missione 1, programma 11, titolo

- 1, capitolo 1313 "Spese per competenze professionali ai legali interni ante Regolamento regionale n. 2/2010"; euro 19.609,81 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1325 "Spese per competenze professionali ante Regolamento regionale n. 2 /2010. Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente"; euro 6.976,24 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1326 "Spese per competenze professionali ante Regolamento regionale n. 2/2010. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)";
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 293.736,13 relativo a CIG 81164534E6, accordo quadro "Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC", derivante da assunzione parziale di impegno di spesa per progetto di videoconferenza Telepresence avente durata pluriennale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede mediante la seguente imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3530: euro 50.561,05 sul bilancio autonomo per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 243.175,08 sul bilancio autonomo per l'esercizio finanziario 2023;
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 58.166,66, quale ulteriore somma da impegnare, derivante da assunzione parziale di impegno di spesa per il progetto "Sistema amministrativo contabile e di gestione del personale" avente durata pluriennale, relativo a CIG 74147762B9, contratto quadro SGI lotto 3, contratto esecutivo "Sistema amministrativo contabile e di gestione del personale", liquidazione fattura n. PA475 del 29 marzo 2021 della PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo U3640 del bilancio autonomo per l'esercizio finanziario 2022;
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.078,93, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per la cartella di pagamento n. 014 2020 0045871168 000, numero di ruolo 2020/000827. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'art. 2 L.R. n. 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo. Spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 3.252,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per la cartella di pagamento n. 014 2020 0043627545 000, numero di ruolo 2020/000792. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'art. 2 L.R. n. 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo. Spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 77,98, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per la cartella di pagamento n. 014 2022 0000497040 000, numero di ruolo 2020/000006. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede con imputazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'art. 2 L.R. n. 18/97 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo. Spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 21.838,00, derivante dalla mancata

integrale assunzione di impegno di spesa per l'affidamento disposto in favore del fornitore TIM Spa, CIG 8386413EED, servizio di manutenzione dei sistemi hardware e software del datacenter regionale presso Innova Puglia spa, quale ulteriore somma da impegnare. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede mediante imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo U0003640;

- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 129.611,04, derivante dalla mancata integrale assunzione di impegno di spesa per l'affidamento disposto in favore del fornitore Fastweb Spa, CIG 8912610670, servizio di manutenzione dei sistemi hardware e software del datacenter regionale presso Innova Puglia spa, quale ulteriore somma da impegnare. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo U0003640.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.211 al D.Lgs. 118/2011

Allegato sito di variazione del bilancio ripartente i dati d'interesse del Tesoriere
 RIF. DEL. CON. n. 98 del 26/07/2022
 "XI legislatura - 10° provvedimento di riaccomodamento di debiti fuori bilancio al sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a)
 ed c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO | DENOMINAZIONE | PREDIZIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2022 (*) | | VARIAZIONI | | PREDIZIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*) |
|-------------------------------------|--|---|-----------------|-------------|-----------------|---|
| | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| MISSIONE | | | | | | |
| Bisavanzo di amministrazione | | | | | | |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | |
| TITOLO | 1 Spese correnti | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 |
| TOTALE MISSIONE | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | | | | | | |
| 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| Programma | 3 Altri fondi | | | | | |
| TITOLO | 1 Spese correnti | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 |
| Totale Programma | 3 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 | 29.994,31 |

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
 Gestione - TRNIT

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione delle deliberazioni di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 14

“Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. Le presenti disposizioni sono finalizzate a potenziare il programma di screening di popolazione per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto, attraverso l'integrazione e la modifica delle disposizioni amministrative vigenti, nel rispetto della normativa statale, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

CAPO I

MISURE DI POTENZIAMENTO DELLO SCREENING DI POPOLAZIONE SU TUMORE COLON-RETTO

Art. 2

Programma di screening, fasce d'età e periodicità

1. Il programma di screening di popolazione per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto è rivolto a tutta la popolazione con età compresa tra quarantacinque e settantacinque anni, attraverso un test di selezione, da effettuare nelle strutture sanitarie pubbliche, diretto a distinguere le persone sospette di malattia, eseguito sulla base d'inviti equiparati per natura giuridica alle prenotazioni ordinarie per le prestazioni diagnostiche a richiesta, inviati dalla Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento territoriale all'intera popolazione interessata, nel rispetto della propria organizzazione e delle modalità previste dagli atti amministrativi vigenti.

2. Il test di selezione di cui al comma 1 è ripetuto ogni due anni.

3. Con la lettera di comunicazione dell'esito negativo del test è indicata la data del test successivo, da svolgersi secondo la periodicità di cui al comma 2, e le modalità di cui all'articolo 3. Nel caso di esito positivo del test, la persona interessata è contattata dal Centro di screening della ASL territorialmente competente e indirizzata a data fissa presso il servizio di endoscopia dei presidi ospedalieri pubblici, per i più approfonditi esami diagnostici e l'eventuale avvio della presa in carico.

4. Per la fascia d'età superiore a settantacinque anni la valutazione sulla tipologia del test e la periodicità è effettuata dal medico di medicina generale e sulla base delle condizioni generali di salute.

5. Dal programma di screening sono esclusi i pazienti già affetti da tumore al colon-retto, dotati di codice d'esenzione 048 e 009, da malattie infiammatorie croniche intestinali e coloro che abbiano eseguito una colonscopia con esito negativo o un intervento chirurgico sul colon negli ultimi cinque anni.

Art. 3 **Invio degli inviti**

1. La struttura di riferimento della Asl territorialmente competente invia tempestivamente a tutta la popolazione interessata l'invito all'esecuzione del test, consistente nella ricerca di eventuale sangue occulto nelle feci, attraverso il ritiro e la consegna del kit presso le farmacie convenzionate. Sono fatte salve le previste cause e modalità di esclusione, sospensione e riattivazione previste dalle disposizioni amministrative vigenti.
2. Nella lettera d'invito di cui al comma 1 è indicato ogni elemento utile a consentire il contatto anche in forma telematica.
3. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'invito o dalla data per il test successivo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è possibile rifiutare formalmente la sottoposizione al test. Il rifiuto non esclude l'invio dell'invito alla scadenza del biennio successivo, salvo il rifiuto espresso al ricevimento degli inviti successivi.
4. Salvo documentata giustificazione per motivi di salute o gravi motivi familiari, ovvero aver eseguito l'esame nei precedenti due anni con esito negativo o aver effettuato una colonscopia negli ultimi cinque anni risultata negativa, in caso di mancato ritiro e consegna del kit nei termini di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'invito di cui all'articolo 2, comma 1, o dalla data di scadenza del test successivo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la Asl territorialmente competente irroga la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette. La sanzione è revocata qualora nel termine fissato per il pagamento sia presentata al Centro unico di prenotazione (CUP) di riferimento la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del test. L'esecuzione del test eseguito al di fuori del programma organizzato e la presentazione della documentazione d'attestazione, comporta l'inserimento nel programma di screening periodico.
5. La sanzione prevista dal comma 4 non si applica qualora ricorrano le circostanze di giustificazione previste dalle regole ordinarie vigenti di gestione delle prenotazioni.

Art. 4 **Popolazione con storia familiare di tumore a rischio moderato o alto**

1. Sono considerati appartenenti alla popolazione a rischio moderato (con storia familiare di tumore) i soggetti con:
 - a) due o più parenti di primo grado affetti a qualsiasi età da tumore coloretale;
 - b) parenti di primo grado con diagnosi di tumore del colon-retto o con adenoma identificato prima dei sessanta anni d'età;
 - c) parenti di primo grado con diagnosi di tumore coloretale con oltre sessanta anni al momento della diagnosi.
2. Sono considerati appartenenti alla popolazione ad alto rischio i soggetti con:
 - a) anamnesi indicativa di forme ereditarie di tumore coloretale;
 - b) due o più parenti di primo grado con diagnosi di neoplasia coloretale ovvero di neoplasie nell'ambito di condizioni eredo-famigliari definite;
 - c) presenza in ambito familiare di neoplasie che per caratteristiche di età d'insorgenza, istologia o caratterizzazione biomolecolare possano essere suggestive di forme eredo-famigliari.
3. La strategia di screening per i soggetti di cui al comma 1 è avviata al compimento dei quaranta anni se il parente affetto ha avuto la diagnosi a una età minore di 60 anni oppure nella età corrispondente a dieci anni precedenti a quella del familiare più giovane affetto e consiste nella colonscopia totale e, se normale, ripetuta con periodicità quinquennale. In caso d'intolleranza accertata alla colonscopia, deve essere accertato il ricorso a colonscopia in sedazione profonda o a modalità alternativa di esame colografia-TC.
4. La strategia di screening e sorveglianza per i soggetti di cui al comma 2 è stabilita dallo specialista

gastroenterologo e da apposita consulenza oncogenetica, assicurando in ogni caso modalità multidisciplinari per garantire controlli strumentali a carico di apparati diversi da quello gastro-intestinale.

Art. 5

Screening per popolazione con storia familiare di tumore a rischio moderato o alto

1. I medici di medicina generale analizzano in ogni caso, previa richiesta di consenso formale, la storia familiare dei propri assistiti per la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 4 e in caso risulti una storia familiare di tumore o tumori eredo-familiari, propongono di effettuare uno studio oncogenetico al Centro di screening della ASL di riferimento.
2. Il Centro di screening della ASL, avvalendosi dei Distretti sanitari, dispone le prestazioni di cui all'articolo 4, provvedendo a inviare un invito per l'esecuzione dei test e delle consulenze, nel quale sono indicati la data, l'ora e il centro pubblico d'esecuzione della prestazione, oltre a ogni elemento utile per consentire il contatto telematico. La data di esecuzione delle prestazioni deve essere fissata entro e non oltre novanta giorni dalla proposta d'ammissione di cui al comma 1.
3. Entro e non oltre quindici giorni dalla data del ricevimento dell'invito di cui al comma 2 è possibile rifiutare formalmente la sottoposizione alle prestazioni. Il rifiuto non esclude l'invio dell'invito nell'annualità successiva, salvo il rifiuto espresso al ricevimento degli inviti successivi.
4. Salvo documentata richiesta presentata per motivi di salute o gravi motivi familiari, che determina il diritto a ottenere una nuova prenotazione in tempo ragionevole e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'appuntamento rinviato, in caso di mancata presentazione nella data fissata per il test con la lettera invito di cui al comma 2 e con le modalità di cui al comma 3, la ASL territorialmente competente irroga la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette; la sanzione è revocata qualora nel termine fissato per il pagamento sia presentata al centro di riferimento, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste. L'esecuzione delle prestazioni previste al di fuori del programma organizzato e la presentazione della documentazione d'attestazione, comporta l'inserimento nel programma di screening periodico in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4.
5. La sanzione prevista dal comma 4 non si applica qualora ricorrano le circostanze di giustificazione previste dalle regole ordinarie vigenti di gestione delle prenotazioni.
6. L'esecuzione delle prestazioni comporta la contestuale prenotazione a data fissa delle prestazioni successive, secondo la periodicità derivante dall'applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 4.
7. L'ammissione alle prestazioni previste dal presente articolo comporta la cancellazione dal programma di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6

Obiettivi e conseguenze per il mancato raggiungimento

1. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di salute assistenziale di estensione totale degli inviti alla popolazione target e di programmazione a data fissa per l'esecuzione delle prestazioni successive alle prime, comporta la decadenza per dettato di legge del direttore generale della azienda sanitaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. L'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato dal direttore amministrativo della azienda sanitaria territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dal termine dell'anno solare di riferimento. Il mancato accertamento nel termine fissato determina la competenza del direttore generale a provvedere senza indugio e la decadenza per dettato di legge del direttore amministrativo della azienda sanitaria territorialmente competente.

CAPO II
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER TUMORE AL COLON-RETTO IN PAZIENTI CON
MUTAZIONE DI GENI

Art. 7

Consulenza genetica oncologica (CGO)

1. Al fine di realizzare percorsi di prevenzione primaria e diagnosi precoce per le forme ereditarie del tumore al colon-retto, è istituito il programma di Consulenza genetica oncologica (CGO).
2. La CGO è assicurata a tutte le persone ad alto rischio di tumore al colon-retto con possibile eziopatogenesi genetica eredo-familiare, allo scopo di avviare specifici test molecolari e programmare eventuali misure di sorveglianza clinica e strumentale, nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali.
3. L'adesione all'intero programma o a parti variabili di esso avviene sulla base di consenso informato ed è assicurata in ogni momento la possibilità di revocarlo o il diritto di non conoscere l'esito.
4. Il Centro di screening deve programmare, nei casi identificati ad alto rischio, l'accesso alla CGO. La CGO deve essere eseguita presso i Centri di genetica medica da specialisti di branca e con documentata esperienza in ambito oncogenetico. Sulla base delle esigenze del territorio potranno essere individuati ulteriori Centri per la erogazione della CGO ovvero definire una rete in ambito territoriale.
5. Il responsabile del Centro di cui al comma 4 definisce con proprio atto il programma di consulenza, definendo i criteri d'accesso alla CGO, le modalità di contatto dell'utente e dei suoi familiari, i criteri diagnostici per le diverse fasce di rischio e per l'accesso a eventuali test genetici, le caratteristiche dei test genetici offerti, i Laboratori di riferimento nell'ambito del Servizio sanitario regionale e i tempi e le modalità di esecuzione delle eventuali misure di sorveglianza.
6. Il responsabile del Laboratorio di riferimento di cui al comma 5 provvede ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e sentito il parere obbligatorio e vincolante del responsabile del Centro, un protocollo operativo, contenente anche regole di rivalutazione delle varianti di significato incerto.

Art. 8

Criterio di avvio del programma di CGO

1. La CGO può essere avviata, nel rispetto dei criteri indicati dal comma 2, in via prioritaria dai Centri di screening o dalla Rete regionale di orientamento oncologico (CorO) e, in via subordinata, dagli specialisti di branca e dalla persona interessata per il tramite del medico di medicina generale.
2. Per persone con storia personale e familiare di tumore, i criteri di avvio del programma sono:
 - a) con tumore coloretale diagnosticato prima dei cinquant'anni d'età;
 - b) con anamnesi familiare indicativa di forme ereditarie di tumore coloretale;
 - c) con due o più parenti di primo grado con diagnosi di neoplasia coloretale ovvero di neoplasie nell'ambito di condizioni eredo-familiari definite;
 - d) con presenza in ambito familiare di neoplasie che per caratteristiche di età d'insorgenza, istologia o caratterizzazione biomolecolare possano essere suggestive di forme eredo-familiari.

Art. 9

Accesso al test genetico

1. L'analisi molecolare è una fase eventuale del programma di CGO, avviata sottoponendo alla persona

interessata la proposta avanzata dal genetista del Centro competente.

2. Il prelievo di cui al comma 1 è preceduto e seguito da una consulenza del genetista medico, finalizzata alla discussione di tutti gli elementi necessari a rendere facilmente comprensibile il test proposto, anche con riferimento ai limiti e all'interpretazione dei risultati, così da rendere possibile una scelta libera e consapevole. Nei Centri ove è contestuale la CGO e l'eventuale esecuzione del prelievo, all'attività consulenziale possono partecipare anche figure professionali diverse.

Art. 10

Esecuzione del test genetico

1. L'esecuzione del test genetico è avviata con il prelievo di sangue periferico della persona ammessa ed è finalizzato all'analisi nel DNA estratto di un pannello di geni per tumori coloretali. Il test comprende sia l'analisi di sequenza che quella di riarrangiamenti genici, utilizzando le tecniche a più elevata sensibilità e specificità. In caso di mutazione nota in ambito familiare, il test si limiterà alla identificazione o esclusione della stessa.

2. In casi particolari stabiliti dallo specialista richiedente e sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, il test potrà essere esteso a pannelli di geni implicati in particolari forme tumorali eredo-familiari.

Art. 11

Referto del test

1. La classificazione delle varianti identificate segue criteri internazionali e il referto contiene informazioni interpretative rispetto al quesito posto e con riferimento ai diversi gradi di classificazione del rischio patogenetico.

2. Ogni laboratorio provvede, sulla base del protocollo di cui all'articolo 7, comma 6, a comunicare allo specialista genetista richiedente l'eventuale e successiva riclassificazione delle varianti di significato incerto o sconosciuto in varianti patogenetiche o di scarso significato clinico.

3. Qualora il significato delle varianti, anche a seguito del procedimento di riclassificazione di cui al comma 2, dovesse restare incerto o sconosciuto, lo specialista genetista richiedente potrà valutare l'opportunità di segnalare la variante ed estendere, al solo scopo di chiarire il ruolo biologico della stessa, ad altri membri della famiglia.

Art. 12

Esito del programma di CGO

1. Al termine del programma di CGO è discussa e redatta una relazione clinica in cui si evidenzia la stima del rischio genetico, incluso il risultato del test genetico eventualmente eseguito, la stima del rischio di tumore moderato, alto non su base genetica, alto genetico equivalente e alto genetico accertato, e le opzioni di sorveglianza e riduzione del rischio relative alla fascia di età considerata.

2. Qualora reputato necessario, alle persone con rischio di tumore alto genetico equivalente o accertato, è assicurata la presa in carico del Centro e della équipe multidisciplinare di riferimento. Nell'atto di cui all'articolo 7, comma 5, sono definite le modalità della presa in carico.

Art. 13
Programma di sorveglianza

1. Nel caso di accertamento della mutazione genetica, i centri di screening del colon-retto provvedono all'esecuzione del programma di sorveglianza clinico-strumentale e alla prescrizione delle relative prestazioni, nel rispetto di massima dei protocolli nazionali e internazionali.
2. In particolare:
 - A) Forme ereditarie non poliposiche (Sindrome di Lynch):
 - 1) Sorveglianza per i pazienti di ambo i sessi:
 - a) colonscopia ogni anno finalizzata a identificare tumori in stadio precoce, asportabili endoscopicamente, a partire dai venticinque anni di età o rettoscopia in pazienti operati di colectomia totale per la sorveglianza del retto;
 - b) ricerca di sangue occulto nelle feci (SOF) ogni anno a partire dai venticinque anni di età alla scadenza del semestre fra i due controlli colonscopici di follow-up;
 - c) gastroduodenoscopia ogni tre anni a partire dai quaranta anni di età;
 - d) ecografia di addome, reni e vie urinarie annuale a partire dai trenta-trentacinque anni di età;
 - e) enteroRM ogni tre anni a partire dai trentacinque anni di età;
 - f) citologia urinaria e screening per ematuria mediante dipstick urinario o esame del sedimento ogni anno a partire dai trenta-trentacinque anni di età;
 - g) visita neurologica annuale a partire dai venticinque anni di età;
 - h) visita dermatologica ogni uno-due anni;
 - i) MRI/MRCP per screening del tumore del pancreas a partire dai cinquanta anni di età, se nella famiglia si sono verificati casi di tumore del pancreas.
 - 2) Sorveglianza per i pazienti di sesso maschile: dosaggio dell'antigene prostatico specifico (PSA) ogni due anni se il valore PSA è inferiore a 1 ng/ml oppure ogni anno se il valore di PSA è compreso tra 1 e 3 ng/ml a partire dai quarantacinque anni.
 - 3) Sorveglianza per pazienti di sesso femminile:
 - a) visita ginecologica con ecografia transvaginale con prelievo endometriale ogni anno a partire dai trenta anni di età;
 - b) dosaggio del marker CA.125 ogni anno a partire dai trenta anni di età;
 - c) visita senologica ed ecografia mammaria semestrale/annuale a partire dai venticinque anni di età;
 - d) risonanza magnetica e/o mammografia bilaterale annuale a partire dai venticinque anni di età.
 - B) Poliposi adenomatosa familiare (FAP):
 - 1) Sorveglianza per i pazienti di ambo i sessi:
 - a) per i portatori di mutazione nel gene APC affetti da FAP classica sorveglianza accurata sin dai primi anni di vita;
 - b) colonscopia a partire dai dieci-dodici anni di vita, da ripetersi ogni dodici mesi nel caso in cui siano identificati adenomi e ogni due anni nel caso in cui non vengano identificati adenomi. Colectomia profilattica in caso di polipi con diametro maggiore di 10 millimetri, polipi con alto grado di displasia o presenza di sintomi;
 - c) gastro-duodenoscopia a partire dai venti-venticinque anni, da ripetere a distanza di quattro anni se non vengono identificate neoformazioni. L'intervallo di sorveglianza deve essere ravvicinato nel caso siano evidenziate lesioni: ogni tre mesi se l'esame strumentale evidenzia una poliposi densa con alto grado di displasia - Stadio IV; ogni

- sei-dodici mesi se l'esame strumentale evidenzia una poliposi moderata - Stadio III; maggiore o uguale a venti lesioni o diametro delle lesioni maggiore o uguale a 1 centimetro; ogni uno-tre anni se l'esame strumentale evidenzia una poliposi lieve - Stadio II; 5-19 adenomi tubulari; dimensioni delle lesioni tra 5 e 9 millimetri; ogni due-tre anni qualora l'esame strumentale evidenzi una poliposi minima - Stadio I; 1-4 adenomi tubulari; dimensioni delle lesioni tra 1 e 4 millimetri;
- d) videocapsula/Entero-RM a partire dai venticinque-trenta anni, da ripetere a distanza di cinque anni se non vengono identificate neoformazioni. L'intervallo di sorveglianza deve essere ravvicinato nella frequenza uno-tre anni, qualora siano identificati solo piccoli polipi;
 - e) visita neurologica annuale;
 - f) risonanza magnetica con e senza contrasto o tomografia computerizzata con contrasto ogni uno-tre anni per l'identificazione di tumori desmoidi intra addominali;
 - g) ecografia tiroidea: annuale, a partire dai dieci anni, associata a dosaggi ormonali e palpazione.
- B.1) Poliposi adenomatosa familiare attenuata (AFAP):
- 1) Sorveglianza per i pazienti di ambo i sessi:
 - a) colonscopia a partire dalla tarda adolescenza e da ripetersi ogni due-tre anni oppure ogni uno-due anni in caso di presenza di adenoma;
 - b) gastro-duodenoscopia con completa visualizzazione dell'Ampolla di Water, da ripetersi in base alle evidenze dall'esame strumentale a partire dai venti anni di età;
 - c) visita ed ecografia tiroidea a partire dalla tarda adolescenza e da ripetersi ogni anno.
- B.2) Poliposi MUTYH associata (MAP):
- 1) Sorveglianza per i pazienti di ambo i sessi:
 - a) colonscopia ogni anno a partire dai venticinque anni di età;
 - b) esofagogastroduodenoscopia (EGDS) a cadenza biennale o più ravvicinata a seconda del riscontro endoscopico a partire dai trenta anni di età.
 - 2) Sorveglianza per pazienti di sesso femminile:
 - a) controlli clinico-strumentali senologici e ginecologici;
 - b) visita senologica semestrale o annuale a partire dai trenta anni di età;
 - c) risonanza magnetica e mammografia bilaterale annuale a partire dai trenta anni di età;
 - d) visita ginecologica con ecografia transvaginale semestrale a partire dai trenta anni di età.
- B.3) Portatori di mutazioni in eterozigosi del gene MUTYH:
- 1) Sorveglianza per i pazienti di ambo i sessi:
 - a) controlli clinico-strumentali gastroenterologici;
 - b) colonscopia ogni anno a partire dai trentacinque anni;
 - c) esofagogastroduodenoscopia (EGDS) a frequenza biennale o più ravvicinata in base al riscontro endoscopico e a partire dai trentacinque anni.
 - 2) Sorveglianza per i pazienti di sesso femminile:
 - a) controlli clinico-strumentali senologici e ginecologici;
 - b) visita senologica semestrale o annuale a partire dai trenta anni;
 - c) risonanza magnetica e mammografia bilaterale annuale a partire dai trenta anni;
 - d) visita ginecologica con ecografia transvaginale semestrale o annuale a partire dai trenta anni.
- C) Altre forme ereditarie - Sindrome di Peutz Jeghers, Poliposi Gastrointestinale giovanile, Sindrome Tumorale Amartomatosa PTEN-correlata. I programmi di sorveglianza devono essere definiti

partendo dalla anamnesi personale e familiare con modalità multidisciplinare, nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali.

CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Applicazione ed esecuzione dell'articolo 2

1. La disposizione dell'articolo 2, comma 3, si applica a tutti i test effettuati dopo la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Al fine dell'esecuzione dell'articolo 2, comma 4, i responsabili dei Centri di screening adottano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, un atto d'indirizzo operativo rivolto ai medici di medicina generale operanti nel territorio di riferimento. In caso di mancata adozione provvede, entro i successivi quindici giorni, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

Art. 15

Prima applicazione dell'articolo 6

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 6 e comunque non oltre il primo biennio di vigenza delle presenti disposizioni, fermo restando le competenze previste in capo al direttore amministrativo della azienda sanitaria territorialmente competente, la decadenza per dettato di legge del direttore generale della azienda sanitaria territorialmente competente in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica al direttore sanitario, qualora lo scostamento negativo tra la popolazione interessata e gli inviti risulti nei primi due anni di vigenza inferiore al 70 per cento degli aventi diritto per il primo anno e al 30 per cento residuo per il secondo anno. A partire dalla terza annualità gli inviti devono essere inoltrati al 100 per cento degli aventi diritto, compresi quelli che nel frattempo abbiano maturato i requisiti per classe d'età, pena l'applicazione delle conseguenze per il mancato raggiungimento degli obiettivi previste dall'articolo 6.
2. La prima annualità di cui al comma 1 è comunque calcolata sul 100 per cento della popolazione da invitare nei mesi residui dell'anno di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 16

Istituzione di codice di esenzione - D98

1. La CGO e l'eventuale test molecolare per le persone di cui all'articolo 8, comma 2, nonché gli eventuali programmi di sorveglianza clinico-strumentale di cui all'articolo 13, sono disposti con il codice di esenzione D98, per prestazione "Test genetico mirato" e prescrizione "Probando sano a rischio familiare".

Art. 17

Norma finale

1. La Giunta regionale può provvedere a modificare i criteri e le modalità di accesso e svolgimento

della CGO così come previsti dalle presenti disposizioni, sulla base di motivate valutazioni susseguenti alla sua prima applicazione, ovvero qualora alcune disposizioni previste dovessero interferire con l'utilizzo delle migliori metodologie standardizzate oggetto di protocolli operativi nazionali e internazionali.

2. Al fine di migliorare le conoscenze nella prevenzione del tumore del colon-retto, tutti i dati aggregati e disaggregati in forma anonima sono resi disponibili per le valutazioni medico-scientifiche dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte.

3. L'Assessorato regionale alle Politiche della salute provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni a fornire indicazioni alle aziende sanitarie della Regione al fine di provvedere:

- a) al potenziamento delle risorse umane e strumentali delle strutture di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva coinvolte nel programma di screening;
- b) all'organizzazione di una rete regionale hub e spoke in grado di adempiere alle maggiori necessità di colonscopie derivanti dall'incremento delle lesioni diagnosticate;
- c) all'applicazione di modelli nel governo della domanda di prestazioni endoscopiche, finalizzati alla riduzione delle quote di inappropriatazza, adottando le linee guida conformi ai Piani nazionali di gestione delle liste d'attesa, e prevedendo l'obbligo di allegazione alla prescrizione diagnostica di idoneo attestato di conformità al modello di appropriatazza, confermato dal medico specialista all'atto dell'erogazione della prestazione.

4. Gli atti previsti dal comma 3 non sono preordinati all'esecuzione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme e non rappresentano riserva di amministrazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 15
“Istituzione della Fondazione Tito Schipa”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, con le presenti disposizioni, promuove la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata “Fondazione di partecipazione Tito Schipa”.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, dall’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa opera nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 117/2017 e consegue i requisiti per il riconoscimento come ente del Terzo settore.
4. Alla Fondazione possono partecipare la Regione, le amministrazioni provinciali e comunali, gli altri enti locali, altri soggetti pubblici e privati. Sono soci fondatori-promotori gli enti che convengono per la stipula dell’atto costitutivo; sono soci partecipanti gli enti che partecipano alla fondazione aderendo in un momento successivo a quello costitutivo.
5. La Fondazione collabora prioritariamente con il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, la Camera di commercio di Lecce, il Conservatorio musicale “Tito Schipa”; collabora, inoltre, con gli enti, le fondazioni e le organizzazioni culturali aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione dei propri scopi.
6. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell’ambito del territorio regionale pugliese, ferma restando la possibilità di addivenire ad accordi di collaborazione e di partenariato con altri enti e istituzioni operanti in altri territori regionali o a livello nazionale e internazionale, per promuovere iniziative ed eventi di rilievo sovraregionale.

Art. 2

Partecipazione della Regione alla Fondazione

1. La partecipazione della Regione, in qualità di socio fondatore-promotore, è subordinata all’approvazione dello Statuto e la stipulazione dell’atto costitutivo entro l’anno 2022.
2. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore.

Art. 3

Statuto della Fondazione

1. Lo Statuto individua la sede della Fondazione e disciplina le modalità per l’individuazione dei soci

partecipanti e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che abbiano comunicato alla Regione, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla Fondazione.

Lo Statuto determina:

- a) lo scopo della Fondazione in ossequio con quanto previsto dall'articolo 4;
 - b) la composizione e le competenze dei suoi organi;
 - c) i soggetti pubblici o privati che concorrono alla Fondazione e i criteri in base ai quali è ammessa la loro partecipazione;
 - d) la composizione del patrimonio di dotazione della Fondazione e del patrimonio di gestione;
 - e) i diritti spettanti ai soci fondatori-promotori e ai soci partecipanti;
 - f) le procedure di modifica dello Statuto, la destinazione totale degli avanzi di gestione a scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione;
 - g) i criteri di devoluzione del patrimonio a enti che svolgono attività simili e a fini di pubblica utilità in sede di liquidazione.
3. Lo Statuto prevede, inoltre:
- a) le modalità di partecipazione dei fondatori privati il cui apporto complessivo al patrimonio di dotazione della Fondazione non può superare la misura del 50 per cento del patrimonio stesso;
 - b) le nomine del Presidente della Fondazione e del Presidente del Collegio dei revisori riservata alla Regione Puglia.

Art. 4

Obiettivi della Fondazione

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro:
 - a) il recupero e la ricerca, la promozione e divulgazione delle opere dell'artista "Tito Schipa";
 - b) la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti oltre che nel territorio regionale anche in sedi diverse nel territorio nazionale e all'estero;
 - c) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento con particolare riguardo alla formazione giovanile;
 - d) la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dei luoghi, compreso il liceo musicale "Tito Schipa" di Lecce, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati connessi con la figura dell'artista "Tito Schipa";
 - e) l'istituzione, presso la propria sede da individuarsi nel territorio della provincia di Lecce, del Museo "Tito Schipa", finalizzato alla valorizzazione della figura dell'artista Tito Schipa anche attraverso beni culturali di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), acquisiti, anche a titolo oneroso.

Art. 5

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede gli organi di indirizzo e/o gestione e cura che abbiano esecuzione gli atti da essi deliberati. Il Presidente convoca e presiede, inoltre, l'Assemblea dei soci fondatori e partecipanti.
2. Gli organi di indirizzo e/o gestione eleggono tra i suoi componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 6**Patrimonio della Fondazione**

1. La Regione Puglia concorre alla costituzione del fondo o patrimonio di dotazione della Fondazione di partecipazione "Tito Schipa" con una somma di euro 100 mila.
2. La Regione Puglia concorre annualmente al fondo di gestione della Fondazione di partecipazione "Tito Schipa": per l'anno 2022 con un importo pari a euro 50 mila e per l'anno 2023 con un importo pari a euro 150 mila, mentre per gli anni successivi per l'importo assegnato al rispettivo capitolo di bilancio in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 7**Norma finanziaria**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150 mila per l'esercizio 2022 e in euro 150 mila per l'esercizio 2023 si provvede: con riferimento all'anno 2022, con l'iscrizione in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 3, per la quota di euro 100 mila e nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, per la quota di euro 50 mila e contestuale prelevamento della somma di euro 150 mila dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione"; con riferimento all'anno 2023, con l'iscrizione, in termini di competenza, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1 della somma di euro 150 mila e contestuale prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 11/2011
 RUF. DEL. CON. n. 101 del 20/07/2022
 "Moltiplicazione della Fondazione 'Tito Schipa'"

| MISSIONE, PROGRAMMA, ATTIVITÀ | DENOMINAZIONE | SPESE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 | |
|-------------------------------------|--|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |
| MISSIONE | Direzione di amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma | 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | |
| Titolo | 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | 1 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Titolo | 3 Spese per incremento attività finanziarie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Programma | 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| | | | | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| MISSIONE | Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| Programma | 3 Altri fondi | | | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale Programma | 3 Altri fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | 4 Fondi e accantonamenti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

Firmato digitalmente da
 NICOLA PALARINO
 C.F. 01111111111

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 16

“Istituzione delle Aziende ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Istituzione Aziende ospedaliere

1. La Regione Puglia, nel rispetto e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), costituisce le Aziende ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi, risultanti dallo scorporo degli ospedali Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce, attualmente appartenenti rispettivamente alle Aziende sanitarie locali di Taranto e Lecce (ASL TA e ASL LE).
2. L'efficacia delle presenti disposizioni e la istituzione delle Aziende ospedaliere Santissima Annunziata e Vito Fazzi sono subordinate al parere favorevole dei Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze).
3. Ai fini della istituzione delle Aziende ospedaliere di cui al comma 1, acquisito il parere favorevole di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere sono completati gli adempimenti propedeutici allo scorporo già avviati con la deliberazione di Giunta regionale 6 dicembre 2021, n. 2074, successivamente modificata e integrata con le deliberazioni di Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 2246 e 15 febbraio 2022, n. 160.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, si procede all'adeguamento del regolamento regionale vigente in materia di programmazione sanitaria della rete ospedaliera.
5. L'attuazione di quanto previsto al comma 1, trova copertura finanziaria nell'ambito della quota indistinta del Fondo sanitario regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 17

“Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Obbligatorietà dello screening neonatale per immunodeficienze congenite severe, malattie genetiche neuromuscolari e malattie da accumulo lisosomiale

1. Al fine di garantire la diagnosi precoce in età neonatale e la relativa somministrazione di efficaci terapie farmacologiche è obbligatorio lo screening per le immunodeficienze congenite severe, malattie neuromuscolari genetiche e malattie da accumulo lisosomiale, ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 167 (Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie).
2. Per la durata massima di ventiquattro mesi, e in ogni caso sino alla revisione e aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della l. 167/2016, le presenti disposizioni hanno natura di progetto pilota sperimentale.

Art. 2

Tempi e modalità del prelievo

1. Lo spot ematico Dried Blood Spot (DBS) per lo screening di cui all'articolo 1, è compreso tra quelli prelevati al neonato presso il punto nascita raccolto sul cartoncino utilizzato per gli screening neonatali obbligatori già in vigore ed effettuato entro e non oltre l'arco temporale di 48-72 ore di vita del neonato.
2. La anagrafica del paziente è integrata con gli screening oggetto delle presenti disposizioni e il cartoncino comprende anche gli screening di cui all'articolo 1.
3. Il cartoncino di cui al comma 1, è raccolto e inviato presso il Centro regionale dello screening neonatale come di prassi, accompagnato da un modulo sottoscritto rispettivamente dagli operatori addetti alla preparazione, alla consegna e alla ricezione.

Art. 3

Tempi e modalità del test

1. Il test in laboratorio è effettuato entro e non oltre l'arco temporale di 2-5 giorni dall'accettazione del campione prelevato e con le modalità stabilite dal centro di riferimento.

Art. 4

Laboratorio di screening neonatale

1. Il Laboratorio di diagnostica delle malattie previste nell'articolo 1, comma 1, competente per le

attività di cui agli articoli 2 e 3 è quello del Centro regionale screening neonatale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Giovanni XXIII all'interno dell'Ospedale pediatrico di Bari.

2. Il Responsabile del Laboratorio di cui al comma 1, può integrare e modificare i tempi e le modalità previste dagli articoli 2 e 3, sulla base di apposita relazione approvata dalla Direzione sanitaria dell'Azienda Policlinico.

Art. 5

Esito del test e analisi di conferma

1. In caso d'identificazione di un neonato affetto da una delle patologie proposte, la diagnosi è comunicata alla famiglia e indirizzata presso l'Unità operativa di competenza dove saranno effettuati i prelievi ematici per la conferma del risultato con analisi di secondo e terzo livello.

2. La analisi molecolare di conferma è eseguita presso il Laboratorio di Genomica della ASL Bari, con le modalità indicate nel protocollo operativo e ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale).

Art. 6

Presa in carico

1. Il neonato identificato affetto dalle patologie oggetto di screening sarà preso in carico dalle Unità operative di competenza identificate nell'ambito dei Presidi di Rete nazionale per le Malattie rare.

Art. 7

Protocollo operativo

1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Direttore Responsabile del Laboratorio di cui all'articolo 4, adotta con il parere obbligatorio e vincolante del Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Giovanni XXIII, un protocollo operativo con cui sono definite le metodologie standardizzate da utilizzare nello svolgimento dei test e delle fasi successive di conferma e presa in carico

Art. 8

Modifiche modalità operative screening

1. La Giunta regionale può provvedere a modificare le modalità operative dello screening previste dalle presenti norme, sulla base di motivate valutazioni susseguenti alla sua prima applicazione ovvero qualora alcune disposizioni previste dovessero interferire con l'utilizzo delle migliori metodologie standardizzate oggetto del protocollo operativo di cui all'articolo 7.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del capitolo 741090, in quanto

prestazione e servizio rientrante nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

2. Per l'esercizio finanziario 2022 e per la durata massima di ventiquattro mesi, e in ogni caso sino alla revisione e aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della l. 167/2016, le presenti disposizioni hanno natura di progetto pilota sperimentale e sono pertanto finanziate con le stesse modalità previste dal comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 18

“Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, per perseguire l’obiettivo della crescita sostenibile del sistema produttivo pugliese, in attuazione dell’articolo 11 dello Statuto e in armonia con le disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), articolo 1, commi da 376 a 384, intende favorire e incentivare la diffusione sul territorio regionale delle società benefit secondo la loro definizione normativa di società che conciliano lo scopo di lucro con una o più finalità di beneficio comune, in tal modo perseguendo la produzione di valore aggiunto sociale mediante modelli di business sostenibili e inclusivi.

Art. 2

Albo regionale

1. È istituito, presso l’Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia, l’Albo regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), a cui sono iscritte le società, aventi sede legale o sede operativa in Puglia, per costituire la comunità di società benefit pugliesi e accedere ad eventuali incentivi o premialità nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Le imprese già iscritte nel registro delle imprese come benefit, sono iscritte di diritto all’Albo regionale SBP. L’Albo regionale delle SBP è consultabile attraverso una piattaforma online al fine di consentire l’accesso pubblico a tutta la documentazione che ciascuna SBP è tenuta a redigere e pubblicare ogni anno ai sensi della l. 208/2015, così come di conoscere le buone prassi adottate dalle stesse.

2. L’Albo regionale delle SBP consente agli utenti finali, siano essi consumatori finali, nel caso di Business to Consumer (B2C), o altre imprese, nel caso di Business to Business (B2B) dei prodotti o dei servizi offerti dalle SBP la tutela dei rischi di greenwashing e/o benefit washing; alle SBP iscritte nell’Albo regionale, di riconoscersi reciprocamente come soggetti che preservano l’eccellenza del Made in Puglia caratterizzata da un nuovo modo di fare impresa, più attento alle persone e all’ambiente e, in particolare, al territorio pugliese.

3. L’Albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni:

- a) startup e PMI innovative benefit;
- b) società benefit partecipate da enti pubblici;
- c) altre società benefit.

4. I requisiti e le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo di cui al presente articolo sono disciplinati con specifico regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3**Istituzione di un marchio delle società benefit**

1. Con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio regionale delle SBP, che consente e assicura alle società che risultano iscritte all'Albo la piena e immediata riconoscibilità di quelle realtà produttive che perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, di comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni e stakeholders che ne riportino l'interesse. Inoltre, la struttura regionale competente (Sezione Competitività) provvede a registrarlo mediante deposito nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale). Il marchio ispirerà fiducia e maggiore riconoscibilità verso la realtà benefit, diventando un vero proprio strumento di comunicazione, di facile identificazione e memorabilità.
2. L'Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia, d'intesa con la struttura competente per la comunicazione istituzionale della Regione, cura le attività di design, attribuzione e promozione del marchio di cui al comma 1.
3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, disciplina l'attribuzione e l'uso del marchio regionale di cui al presente articolo.

Art. 4**Interventi in favore delle società benefit**

1. Al fine di sostenere e incentivare il processo di diffusione e sviluppo delle SBP, la Regione Puglia, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto interministeriale 12 novembre 2021 (Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit), interviene nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso:
 - a) la previsione di premialità all'interno dei bandi regionali di finanziamento;
 - b) l'indicazione di criteri premiali nell'ambito di bandi di gara, avvisi o inviti promossi e pubblicati come previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - decreto fiscale);
 - c) la promozione di specifici interventi formativi e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi, in relazione al tema delle società benefit, mediante azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali a scopo sociale, etico e sostenibile, ma anche l'informazione ai dipendenti e ai collaboratori delle SBP sui principi della sostenibilità integrati nelle attività con finalità di beneficio comune delle imprese di appartenenza;
 - d) l'istituzione di uno sportello virtuale per offrire una prima consulenza alle realtà produttive che desiderano assumere la qualifica giuridica di società benefit, intraprendere il percorso di sostenibilità in conformità con i principi Environmental, Social and Governance (ESG) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), e dare il loro contributo al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030;
 - e) l'istituzione di un premio annuale per i migliori report di impatto delle SBP, in relazione alla capacità di queste ultime di essere trasparenti, sostenibili e responsabili e di portare effetti positivi al territorio e alla comunità regionale;
 - f) il sostegno e il coinvolgimento delle società benefit nel sistema attivo del volontariato pugliese delle

realtà del Terzo Settore mediante partenariati che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, favoriscano il superamento del trade-off esistente tra profitto e impegno sociale e introducano componenti di socialità nell'impresa;

- g) il riconoscimento della società benefit quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro, finalizzato alla creazione di nuova occupazione e al perseguimento degli Obiettivi 8 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, una occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti) e 12 (Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo) dell'Agenda 2030;
- h) la messa a disposizione di edifici o di aree non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali secondo le modalità che saranno meglio disciplinate a mezzo del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4;
- i) la promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio in vista della formazione di professionalità nell'ambito della sostenibilità, riconoscendo alle società benefit un ruolo sociale e formativo.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono disciplinati dal regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 4, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 7, che costituiscono un limite massimo di spesa.

Art. 5

Supporto alla valutazione di impatto

1. La Regione Puglia, per il tramite dell'Assessorato allo Sviluppo economico, sottoscrive appositi protocolli operativi con università, centri di ricerca, soggetti del partenariato economico e sociale, nonché soggetti del Terzo settore e professionisti, al fine di supportare le realtà produttive pugliesi nella conoscenza degli standard di valutazione e di misurazione d'impatto che le società benefit generano nel contesto sociale, economico e ambientale di riferimento.

Art. 6

Istituzione di hub territoriali e di una sezione delle buone prassi nell'Albo regionale delle SBP

1. La Regione Puglia, per il tramite dell'Assessorato allo Sviluppo economico, promuove l'istituzione di hub territoriali o l'assegnazione di compiti ad hub territoriali esistenti, che facilitino la diffusione della conoscenza della disciplina, delle caratteristiche e dei benefici delle società benefit, la disseminazione delle buone prassi delle società benefit già esistenti, la creazione di competenze sul tema e la promozione di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, volta a perseguire gli scopi sopra descritti. A tal fine la piattaforma che ospita l'Albo regionale delle SBP contiene e aggiorna una sezione delle buone prassi.

2. Gli hub territoriali di cui al comma 1 sono disciplinati a mezzo del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 7

Disposizione finanziaria

1. Le risorse umane e strumentali necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente legge sono quelle disponibili a legislazione vigente. La copertura finanziaria del presente provvedimento, pari a euro 200

mila è garantita dalle economie vincolate dell'avanzo di amministrazione formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2032351 "Fondo unico Regionale art. 19 comma 6 D.lgs. 112/98", da risciversi nell'ambito della missione 14, programma 1, titolo 1 del bilancio 2022. Per la quantificazione e la copertura dell'onere finanziario per gli anni successivi si rinvia alle competenti leggi di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia. Entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
2. In relazione all'approvazione del Marchio la legge entrerà in vigore successivamente al consenso dell'Unione europea o trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.60 al D.Lgs. 116/2011

Allegato sito di variazione del bilancio ripartente i dati d'interesse del Tesoriere

RIE. DEL. CON. n. 104 del 28/07/2022

"Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali"

| MISSIONE PROGRAMMA/TITOLO | DENOMINAZIONE | SPESE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE VALUTAZIONE ESERCIZIO 2021 (*) | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE IN SCORTO ESERCIZIO 2021 (*) | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |
| MISSIONE | 14 Sviluppo di amministrazione | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Programma | 1 Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| | residui presunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 1 Industria, PMI e Artigianato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 14 Sviluppo economico e competitività | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| Programma | 1 Fondo di riserva | | | | | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| | residui presunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 1 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

Allegato sito di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 RIF. DEL. CON. n. 104 del 24/07/2022
 "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali"

Allegato n. M. al D.L. n. 118/2011

| TITOLO, TIPOLOGIA | PENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2021 (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*) |
|--------------------------------------|---|---|------------|-----------------|---|
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | residui passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | providenza di competenza | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | providenza di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | residui passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | providenza di competenza | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | providenza di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
 CAPOGRUPPO

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 19

“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e disposizioni in materia di Cooperative di autocostruzione”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2021, N. 51 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024 DELLA REGIONE PUGLIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)

Art. 1

Modifica all’articolo 54 della l.r. 51/2021

1. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022), che modifica la legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) al comma 4 dell’articolo 5 dopo le parole “in ciascuna provincia” sono aggiunte le seguenti: “o nell’area metropolitana di Bari”;
 - b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) al comma 5 dell’articolo 5 le parole: “I comuni e le province” sono sostituite dalle seguenti: “Le province, la città metropolitana di Bari e i comuni”;
 - c) alla lettera p) le parole “al comma 1 dell’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti “al comma 14 dell’articolo 11”;
 - d) le lettere h), t) e u) sono soppresse.

Art. 2

Modifica all’articolo 82 della l.r. 51/2021

1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 51/2021 le parole: “e capo II” sono soppresse.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2017, N. 9 (NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO, ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE)

Art. 3**Modifica all'articolo 29 della l.r. 9/2017**

1. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è sostituito l'ultimo periodo con il seguente: "Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del r.r. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento."

CAPO III**DISPOSIZIONI in materia di COOPERATIVE DI AUTOCOSTRUZIONE****Art. 4****Iscrizione Albo regionale**

1. Le Cooperative di autocostruzione possono essere iscritte all'Albo regionale previsto dall'articolo 5 della legge regionale, 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle Cooperative di comunità), purché in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa legge per l'ammissione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 20

“Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

NORME PER IL RIUSO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Art. 1

Finalità ed obiettivi

1. Le presenti norme promuovono la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica e igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici.
2. Ai fini del contenimento del consumo di suolo, i Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, promuovono il riuso del patrimonio edilizio esistente congiuntamente alla riduzione delle superfici destinate a nuovi insediamenti, anche facendo ricorso ai meccanismi di cui alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse).
3. In conformità alle norme statali e regionali di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici, le presenti norme disciplinano gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione, con o senza mutamento della destinazione d'uso, del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere d) e f), comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
4. Le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi riprodotte delle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con d.p.r. 380/2001 e si avvalgono della facoltà concessa dal comma 1 dell'articolo 2-bis, del medesimo d.p.r. 380/2001.

Art. 2

Ambiti d'intervento

1. I Comuni individuano ambiti edificati, esclusivamente all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi,

da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) compresi i programmi di fabbricazione, caratterizzati da degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente, dove consentire interventi di riuso e di riqualificazione su immobili con qualsiasi destinazione, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione con destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se legittimi o legittimati.

2. L'individuazione di cui al comma 1, da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, deve contenere elaborati grafici riportanti la predetta individuazione. La deliberazione del Consiglio comunale segue il procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).

3. La deliberazione di cui al comma 2 può consentire per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali (zone omogenee E di cui al d.m. 1444/1968) interventi di ampliamento nella misura massima del 20 per cento e di demolizione e ricostruzione nella misura massima del 35 per cento e comunque non oltre 200 metri cubi, se finalizzati al risanamento igienico-sanitario o alla riqualificazione energetica dell'intero edificio, con salto di categoria di almeno due classi, ovvero, qualora per gli ampliamenti non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) precedente e posteriore all'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nelle forme della dichiarazione asseverata, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica di cui al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). E' assicurato l'incremento della superficie permeabile del lotto e sono migliorate le connessioni ecologiche esistenti.

4. La deliberazione di cui al comma 2 può altresì ridurre gli incentivi volumetrici e l'applicabilità della disciplina prevista per gli interventi edilizi della presente legge.

5. Sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente; si computano altresì ai fini della volumetria complessiva anche i volumi effettivamente esistenti per cui sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001.

6. Il calcolo delle volumetrie è effettuato sulla base di quanto risultante dai titoli edilizi, anche rilasciati in sanatoria ordinaria o straordinaria, del fabbricato da ampliare.

7. Gli interventi edilizi disciplinati dalla presente legge, non possono derogare la pianificazione paesaggistica del PPTR e devono rispettare le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive contenute nelle relative norme tecniche d'attuazione. Il rilascio dei titoli edilizi abilitanti è preceduto, se previsto, dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 90 del PPTR ovvero dall'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 91 del PPTR.

8. Qualora i comuni non provvedano all'assunzione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'intervento può essere proposto dal singolo proprietario con perizia asseverata da un professionista previa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 3

Interventi di ampliamento

1. Al fine di ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione

residenziale e mista residenziale-altri usi, individuati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, possono essere ampliati, per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 metri cubi.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è condizionato al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - a) è realizzato in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, all'edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano le altezze massime e distanze minime previste dal d.m. 1444/1968;
 - b) l'immobile ampliato, ovvero la singola unità immobiliare ampliata, dovrà ottenere il salto di categoria energetica di almeno due classi rispetto all'esistente, ovvero, qualora non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, precedente e posteriore all'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
 - c) la complessiva volumetria massima risultante a seguito dell'intervento è destinata a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze. Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.
3. Ai fini del rispetto delle previsioni di cui al d.m. 1444/1968, in alternativa alla cessione delle superfici a standard i comuni possono consentire la monetizzazione, che sarà sempre destinata alla realizzazione di standard urbanistici, con assoluta priorità, ai fini della riduzione dei cambiamenti climatici, a interventi di rinaturalizzazione e forestazione, su suoli interamente permeabili, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle Linee guida del PPTR "La rete ecologica regionale" e "Il patto città campagna".

Art. 4

Interventi di demolizione e ricostruzione

1. Negli ambiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con realizzazione di un aumento sino al 35 per cento della volumetria legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi sono qualificati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.
2. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione produttiva ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, aventi altezze interpiano superiori a metri 3,50, l'aumento di volumetria è riferito alla superficie lorda di pavimento.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono condizionati al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - a) che l'edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione della sostenibilità ambientale previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile) e si doti della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001;
 - b) che l'intervento contempra la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, compensazioni

con piantumazioni nello spazio pubblico, da concordare con l'amministrazione comunale;

c) che l'intervento contempli l'applicazione di misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 13/2008, ottenendo punteggio pari a 3 nei seguenti criteri dello strumento di valutazione della sostenibilità ambientale in vigore:

- 1) utilizzo di tecniche per il risparmio idrico (criteri B.5.1 e B.5.2) e per la riduzione e/o trattamento delle acque grigie (criterio C.4.1);
- 2) interventi sull'albedo e uso del verde (criteri C.6.8 e R.P.1) per diminuire l'effetto "isola di calore";
- 3) applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica (criteri B.3.2 e B.3.3);
- 4) utilizzo di materiali riciclabili o riciclati o di recupero, di provenienza locale e di materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili (criteri B.4.6, B.4.7 e B.4.8).

4. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

5. Gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici o delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001. La diversa sistemazione plano-volumetrica all'interno dell'area di pertinenza deve essere orientata a soddisfare i requisiti di cui al comma 3.

6. Le superfici a standard da cedere sono reperite prioritariamente nel lotto di intervento; laddove questo non sia possibile, in tutto o in parte, possono essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe anche in lotti interclusi, aree degradate o in stato di abbandono, relitti o aree da riqualificare. In subordine il comune, utilizzando le risorse rinvenienti dalla monetizzazione, o il diretto interessato previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, realizza per il valore equivalente alla cessione delle aree a standard, interventi di riqualificazione di aree a verde urbano, o interventi di rinaturalizzazione e forestazione su suoli interamente permeabili in aree puntualmente indicate dallo stesso comune, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti territoriali strategici "4.2.1 La rete ecologica regionale" e "4.2.2 Il patto città campagna" e dalle linee guida regionali del PPTR.

7. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze e nei casi in cui lo strumento urbanistico prescriva un'altezza massima inferiore rispetto a quella ammessa per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica, per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggior valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire.

8. Con deliberazione di cui all'articolo 2 e con riferimento agli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), il comune può prevedere la monetizzazione, in caso di dimostrata impossibilità a reperirli, calcolandola sul volume incrementato per gli interventi di cui all'articolo 3 e sulla volumetria totale per gli interventi di cui all'articolo 4 vincolando le risorse alla realizzazione e manutenzione di parcheggi pubblici.

Art. 5

Interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie

1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 4, è consentita la demolizione con ricostruzione in

altra area degli immobili indicati al comma 1, lettere g), h), i), j) e k) e al comma 2 dell'articolo 6, salvo il parere degli enti preposti alla tutela.

2. Le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito rimangono libere da edificazione; a tal fine, l'interessato si impegna, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree; la convenzione prevede l'uso pubblico delle aree ripristinate e può altresì prevederne la cessione al comune.

3. La ricostruzione avviene, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui al comma 2, in altre aree urbanizzate dello stesso comune, che sono puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato, aventi destinazione urbanistica conforme a quella della volumetria delocalizzata; l'incremento dell'indice di edificabilità di zona derivante da tale ricostruzione non costituisce variante alle previsioni del piano urbanistico comunale.

4. Gli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni varie) possono essere raggiunti dal comune interessato attraverso l'acquisizione a titolo gratuito al proprio patrimonio dell'immobile e l'autorizzazione alla ricostruzione della relativa volumetria su altra area anche pertinenziale. Il procedimento è concluso nelle forme previste dall'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001.

Art. 6

Limiti di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 4, e 7, comma 2, sono esclusi dalla applicazione della presente legge gli edifici:

- a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, a meno di quelli per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria, e gli edifici che abbiano già usufruito degli incentivi di cui alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);
- b) aventi valore storico, culturale e architettonico o testimoniale, o identitari per sapienze costruttive, valori storici, sociali e simbolici individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali. In assenza di tale individuazione, sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli edifici la cui epoca di costruzione è antecedente al 31 dicembre 1950. Il Comune può autorizzare l'intervento, previo parere obbligatorio della Commissione locale di paesaggio che valuti i caratteri dell'edificio anche in rapporto ai caratteri storico-testimoniali e architettonici del contesto di appartenenza;
- c) all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;
- d) inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) e di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);
- e) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- f) all'interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
- g) ubicati in area sottoposta a vincolo con eccezione delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 e

dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;

- h) ubicati nei siti della Rete Natura 2000, siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;
- i) ubicati nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
- j) ubicati nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- k) ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica, o ad essi assimilabili, dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'autorità di bacino distrettuale.

2. I Comuni possono disporre ulteriori esclusioni dalla applicazione della presente norma per zone le cui condizioni urbanistiche non consentono incrementi volumetrici aggiuntivi.

3. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 12 della l.r. 13/2008.

Art. 7

Monitoraggio

1. Le amministrazioni comunali pubblicano obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, o tramite accesso a specifica sezione del sito web regionale, l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge relativi all'anno precedente. Il suddetto elenco indica, per ciascun tipo di intervento:

- a) la localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico o di demolizione e ricostruzione;
- b) l'entità del volume originario e la consistenza dell'incremento volumetrico autorizzato;
- c) le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 6.;

In sede di monitoraggio annuale i Comuni verificano, altresì, il rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968.

2. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, tali informazioni sono comunque trasmesse all'assessorato regionale competente con periodicità quadrimestrale.

Art. 8
Abrogazione

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) è abrogato.

Art. 9
Disposizione transitoria

1. Le pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale 14/2009 presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022, sono istruite e concluse secondo le prescrizioni della medesima legge regionale.

CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2007, N. 33

Art. 10
Integrazione all'articolo 1 della l.r. 33/2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) è inserito il seguente:

“1 bis. Le previsioni della presente legge sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione e approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, ovvero della disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui al medesimo codice.”

Art. 11
Modifica all'articolo 1 della l.r. 33/2007

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 33/2007 le parole: “alla data del 30 giugno 2021 sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrate in vigore della presente disposizione.”

Art. 12
Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2007

1. L'articolo 2 della l.r. 33/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni uniformi di cui all'allegato A del Regolamento edilizio tipo (RET) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2017, n. 2250.”

Art. 13**Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2007**

1. L'articolo 3 della l.r. 33/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 Limiti di applicazione

1. Gli interventi disciplinati dalla presente legge rispettano le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e non possono derogare il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione e approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e rispettano le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive contenute nelle relative norme tecniche di attuazione. Il rilascio dei titoli edilizi abilitanti è preceduto, se previsto, da nulla osta comunque denominato delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, con deliberazione del Consiglio comunale può essere disposta motivatamente la ulteriore esclusione di ambiti territoriali e di determinate tipologie edilizie dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica. In ogni caso, sono esclusi interventi ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità sulla base di pianificazioni territoriali sovraordinate, in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica i cui piani precludono interventi di ampliamento volumetrico o di superficie.

3. Nel caso del recupero dei locali seminterrati a uso residenziale, le disposizioni di cui al comma 2 sono obbligatorie. In quella sede il consiglio comunale definisce condizioni e modalità di recupero di detti locali.”.

Art. 14**Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2007**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2007 le parole: “al 30 giugno 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2022, n. 8

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1086 del 28/07/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Modifiche all’art. 3 del Reg. R. n. 28/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche: le parole *“Sezione Formazione Professionale”* sono sostituite dalle parole: *“struttura regionale competente in materia di formazione”*; le parole *“i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati”* sono sostituite dalle parole: *“le Aziende Sanitarie, gli Enti Ecclesiastici e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati”* le parole *“selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo”* sono sostituite dalle parole *“previo riconoscimento e autorizzazione del corso”*.

2. Al comma 2 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007, le parole *“Sezione Formazione Professionale”* sono sostituite da: *“struttura competente in materia di formazione”*

3. Al comma 4 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007, le parole *“Gli enti accreditati”* sono sostituite da: *“Gli organismi formativi accreditati”*.

Art. 2

(Modifiche all’art. 9 del Reg. R. n. 28/2007)

1. Al comma 4 dell’articolo 9 del Reg. R. n. 28/2007, le parole *“Gli enti accreditati”* sono sostituite dalle seguenti: *“Gli organismi accreditati”*.

Art. 3

(Modifiche all’art. 12 del Reg. R. n. 28/2007)

1. Al comma 6 dell’articolo 12 del Reg. R. n. 28/2007 le parole *“e degli Enti accreditati, previa autorizzazione dell’Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“e degli organismi*

formativi accreditati, previo riconoscimento ed autorizzazione del corso da parte della struttura regionale competente in materia di formazione”.

Art. 4

(Modifiche all'art. 13 del Reg. R. n. 28/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente: *“2. L'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario può essere conseguito, oltre che nei casi previsti dal comma 1, al termine di corsi di formazione di durata ridotta, ai quali accedono coloro cui sono riconosciuti crediti formativi sulla base delle attestazioni di frequenza di percorsi formativi e di esperienze lavorative maturate in ambito sociale e sociosanitario se pertinenti rispetto alla figura di O.S.S., con riferimento al programma didattico nel rispetto dell'Allegato C) del presente regolamento.”.*
2. Il comma 3 dell'articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente: *3. Le modalità e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale su proposta della struttura regionale competente in materia di formazione.”.*
3. Il comma 4 dell'articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all'art. 14, comma 2, del Reg. R. n. 28/2007)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente: *“Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, la struttura competente in materia di formazione autorizza gli Organismi accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento, anche facendo ricorso a finanziamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo da assegnarsi previa procedura di avviso pubblico.*

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2022, n. 9

“Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1139 del 02/08/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Finalità)

1. Con il presente Regolamento si definiscono i parametri ed i criteri per la verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di diagnostica per immagini con l’utilizzo delle grandi macchine – apparecchiature di Tomografia Computerizzata (TC) e di Risonanza Magnetica (RMN) – soggette all’autorizzazione alla realizzazione di cui all’art. 5, comma 1, p. 1.6.3. della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e s.m.i.

Art. 2 (Classificazione delle RMN)

1. L’apparecchiatura di Risonanza Magnetica (RMN) è classificata settoriale ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 14 gennaio 2021, quindi installabile senza preventiva autorizzazione, in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate:
 - a) campo magnetico non superiore a 0,5 tesla;
 - b) magneti non superconduttore.Le RMN settoriali sono autorizzate ad eseguire esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) e per i segmenti relativi al rachide cervicale, al rachide dorsale e al rachide lombare nell’ambito dello studio della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi), con esclusione del corpo intero, del rachide in toto e dei settori d’organo.
2. L’apparecchiatura di risonanza magnetica è classificata “grande macchina”, quindi soggetta

all'autorizzazione alla realizzazione ed alla verifica del fabbisogno regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., oltre che all'autorizzazione all'esercizio, in presenza di campo magnetico superiore a 0,5 tesla e/o di magnete superconduttore.

Le RMN "grandi macchine" sono autorizzate ad eseguire esami diagnostici ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 3

(Verifica di compatibilità e autorizzazione all'esercizio)

1. Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all'autorizzazione all'esercizio, è stabilito come segue:
 - a) n. 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;
 - b) 1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.
2. Fermo restando che:
 - per effetto del D.M. 14 gennaio del 2021, lettera A) dell'Allegato "Disponibilità delle ulteriori dotazioni strumentali diagnostiche richieste", il rilascio di parere favorevole di compatibilità e la conseguente autorizzazione alla installazione/realizzazione di una RMN grande macchina presuppone che la struttura sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e che sia autorizzata all'esercizio (o che sia già stato rilasciato un parere favorevole di compatibilità) per un'apparecchiatura TC o, altrimenti, che sia presentata contestuale richiesta di autorizzazione alla installazione/realizzazione di TC;
 - sono ammissibili solamente le istanze di autorizzazione all'installazione presentate con riferimento alle strutture che non sono in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio e/o dell'autorizzazione comunale alla installazione e/o del parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di grande macchina;nel caso in cui le richieste comunali di verifica di compatibilità trasmesse nel medesimo arco temporale di riferimento, di cui al punto 5 della D.G.R. n. 2037/2013, per la stessa tipologia di apparecchiatura, superino il fabbisogno regionale residuo, ferma restando la priorità per le richieste comunali di verifica di compatibilità trasmesse a seguito di istanze di autorizzazione all'installazione di strutture pubbliche, prima di applicare il criterio della localizzazione previsto dal punto 2) della medesima D.G.R. e gli altri criteri di preferenza ivi stabiliti si procede come segue:
 - a) ai fini del rilascio del parere favorevole costituisce criterio di priorità per l'assegnazione del fabbisogno ulteriore disponibile che si determina a seguito dell'aumento di cui al comma 1 del presente articolo rispetto al parametro di cui all'art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006:
 - per l'installazione di una TC, il possesso da parte della struttura richiedente dell'autorizzazione regionale all'esercizio e/o dell'autorizzazione comunale alla installazione e/o del parere favorevole di compatibilità per una RMN grande macchina in assenza di autorizzazione all'esercizio o del parere favorevole di compatibilità per una TC;
 - per l'installazione di una RMN grande macchina, il possesso da parte della struttura richiedente dell'autorizzazione regionale all'esercizio e/o dell'autorizzazione comunale alla installazione

- e/o del parere favorevole di compatibilità per una TC in assenza di autorizzazione all'esercizio o del parere favorevole di compatibilità per una RMN grande macchina;
- b) in via residuale, per le strutture per le quali è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione o alla installazione di un'apparecchiatura TC e/o di una RMN grande macchina, si tiene conto della data di rilascio più risalente nel tempo dell'autorizzazione all'esercizio per la diagnostica per immagini senza l'utilizzo di grandi macchine.
3. Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC di cui al presente articolo è applicabile esclusivamente alle istanze di autorizzazione comunale all'installazione presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La data iniziale per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013, ai fini della valutazione congiunta e comparativa delle richieste comunali di verifica di compatibilità relative alle istanze di cui al comma precedente, è quella di entrata in vigore del presente regolamento.
 4. I titolari delle strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per una RMN grande macchina alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non siano dotate di apparecchiatura TC, sino all'eventuale rilascio del parere favorevole di compatibilità, autorizzazione comunale all'installazione e autorizzazione all'esercizio per una TC, rinnovare o sottoscrivere accordi sulla base di appositi protocolli con la struttura ospedaliera pubblica dotata di TC, più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento ai sensi del D.M. 14 gennaio del 2021, lettera A) dell'Allegato (*"Disponibilità delle ulteriori dotazioni strumentali diagnostiche richieste"*), il quale prevede che: *"Alle singole regioni, è consentito, anche in base ad eventuali proprie valutazioni sulla connotazione tecnologica delle strutture sanitarie, derogare dalla necessità della presenza dell'apparecchiatura di tomografia computerizzata nel caso in cui sia prevista e regolamentata un'integrazione con strutture viciniori di diagnostica per immagini"*.
 5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, primo capoverso, in caso di rilascio di parere favorevole solo per la RMN e di diniego (sulla base del fabbisogno residuo disponibile o della valutazione comparativa tra più istanze) per l'installazione della TC, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della RMN i titolari delle strutture hanno l'obbligo di sottoscrivere i medesimi accordi di cui al comma 4.
 6. L'istanza di autorizzazione all'esercizio può essere presentata dai titolari delle strutture di diagnostica per immagini per le quali sia stata rilasciata (previo parere favorevole di compatibilità) l'autorizzazione comunale all'installazione e sia stata trasmessa:
 - per le apparecchiature RMN, la comunicazione ai sensi della lett. l) del D.M. 14/01/2021 del completo soddisfacimento dei requisiti previsti dagli Standard di cui al medesimo D.M., da effettuare agli Enti e Amministrazioni ivi previsti entro sessanta giorni dall'avvenuta installazione;
 - per le apparecchiature TC, la notifica di pratica ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L.gs. 31 luglio 2020, n. 101, agli Enti ivi previsti.

Art. 4 **(Accreditamento)**

1. Ai fini dell'accreditamento il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale è stabilito come segue:
 - a) n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione superiore a 60 mila abitanti con riferimento al territorio delle ASL escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;
 - b) n. 1 TC ogni 60 mila abitanti e frazione superiore a 30 mila abitanti con riferimento al territorio delle ASL, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e II livello ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.

2. Fermo restando il limite di fabbisogno di cui al comma 1, l'istanza di accreditamento istituzionale può essere presentata dai titolari delle strutture di diagnostica per immagini per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di una RMN grande macchina e/o di una TC, oppure può essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi del precedente art. 3, comma 6.
3. Le apparecchiature RMN e TC delle strutture pubbliche autorizzate all'esercizio, in quanto tenute a garantire l'erogazione di prestazioni nell'ambito del Servizio Sanitario, sono in ogni caso accreditabili, anche in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e di n. 1 TC ogni 60 mila abitanti di cui al comma 1.
4. In caso di rilascio di parere favorevole di compatibilità e successiva autorizzazione all'esercizio di una TC o di una RMN grande macchina a struttura già accreditata, rispettivamente, per una RMN o per una TC, il regime di accreditamento non si estende automaticamente alla diversa tipologia di apparecchiatura grande macchina autorizzata.
5. Per le strutture private per le quali il parere favorevole di compatibilità è rilasciato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, le istanze di accreditamento presentate nell'arco temporale del semestre di volta in volta maturato a decorrere dal 01/07/2023 sono valutate, nei limiti del fabbisogno di cui al comma 1, comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, sentita la Direzione Generale dell'azienda sanitaria locale interessata, che dovrà motivare il proprio parere in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della medesima tipologia già accreditate e all'effettiva carenza nei diversi distretti socio-sanitari di prestazioni erogate per conto e a carico del SSR, tenendo conto del fabbisogno regolamentare ancora disponibile. L'eventuale mancata rispondenza al parametro della localizzazione, come sopra identificato, comporterà il non accoglimento della relativa istanza, anche se unica.
6. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più istanze, nell'arco temporale di cui al comma precedente, al parametro della localizzazione di cui al medesimo comma, qualora il relativo fabbisogno regolamentare residuo sia inferiore al numero delle suddette istanze, in via residuale costituisce criterio di priorità ai fini dell'accredimento:
 - a) ai fini del rilascio dell'accredimento di una TC, il possesso di una RMN grande macchina accreditata presso la medesima struttura e, ai fini dell'accredimento di una RMN grande macchina, il possesso di una TC accreditata presso la medesima struttura;
 - b) in subordine, ai fini del rilascio dell'accredimento di una TC e/o di una RMN grande macchina, il possesso dell'accredimento per la diagnostica per immagini senza l'utilizzo di grandi macchine presso la medesima struttura per la quale viene presentata istanza di accreditamento della TC e/o della RMN.
7. Anche in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti di cui al comma 1, può essere accreditata la RMN per la quale sia stato rilasciato l'unico (o il primo) parere favorevole di compatibilità nell'ambito del distretto socio-sanitario in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine, ai sensi dell'art. 49, comma 2, della L.R. n. 52/2019 o successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
8. Per le istanze di autorizzazione comunale all'installazione successive all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora, con riferimento al medesimo arco temporale di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento venga rilasciato più di un parere favorevole di compatibilità nell'ambito del distretto socio-sanitario in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine, e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono stati rilasciati pareri favorevoli di compatibilità per RMN grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti di cui al comma 1 può accedere all'accredimento, ai sensi del comma 7, solo n. 1 RMN, a seguito della valutazione comparativa e contestuale delle suddette istanze, applicando i seguenti requisiti di preferenza:
 - a) fermo restando quanto previsto al comma 4, il possesso di una TC in regime di accreditamento

presso la medesima struttura per la quale viene presentata istanza di accreditamento per una RMN grande macchina;

b) in subordine, il possesso dell'accREDITamento per la diagnostica per immagini senza l'utilizzo di grandi macchine presso la medesima struttura per la quale viene presentata istanza di accREDITamento di una RMN grande macchina;

c) in via residuale, il criterio della localizzazione previsto dal punto 2) della DGR n. 2037/2013 e gli altri parametri e relativi punteggi previsti dalla medesima DGR per la verifica di compatibilità.

9. Le strutture private per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia già stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità possono accedere all'accREDITamento a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le strutture private per le quali il parere favorevole di compatibilità è rilasciato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento possono accedere all'accREDITamento, ai sensi dei commi 5, 7 o 8 del presente articolo, a decorrere dal 01/01/2024.

Art. 5

(Disposizione transitoria)

1. Le richieste comunali di verifica di compatibilità presentate in vigenza dell'art. 49, comma 2, della Legge regionale n. 52/2019 sono valutate sulla base del fabbisogno stabilito dalla medesima norma.

2. Le richieste comunali di verifica di compatibilità che, per effetto di sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere rivalutate verificando se il fabbisogno risulti all'attualità soddisfatto, sono istruite prioritariamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e, conseguentemente, dell'autorizzazione all'esercizio, sulla base del fabbisogno di cui al presente Regolamento.

Art. 6

(Abrogazione)


1. E' abrogata la lettera c) del capoverso C) del comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento regionale 02/03/2006, n. 3 "Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie".

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n.7.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)